

N. 02839/2010 REG.SEN.

N. 00122/2003 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 122 del 2003, proposto da:
Collegio Provinciale dei Geometri di Asti e Pavia Pietro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Bolla, Federico Zunino Serse, con domicilio eletto presso l'avv.to Mauro Bolla in Torino, corso Siccardi, 11;

contro

Comune Piea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Serenella Nicola, Enrico Rabino, con domicilio eletto presso l'avv.to Enrico Rabino in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della richiesta prot. n. 2387 data 23.11.2002 a firma del Tecnico del Comune di Piea limitatamente alla parte in cui si richiedono "elaborati firmati anche da un tecnico laureato" a fronte della richiesta di autorizzazione edilizia del 21.11.2002 inerente la realizzazione di Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa in loc. Valmartina, nonché di tutti gli atti connessi, pretermessi e successivi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Piea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le parti ricorrenti hanno adito l'intestato TAR deducendo di aver ricevuto l'incarico di predisporre un Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (PECLI) in località Valmartina del Comune di Piea; il geometra Pavia predisponendo gli elaborati tecnici e grafici nonché la schema di convenzione che depositava presso il Comune per la realizzazione di 11 villette tra loro identiche e conformi ai vigenti strumenti urbanistici. In data 23.11.2002 il geometra Pavia riceveva comunicazione da parte del Comune che la Commissione edilizia aveva espresso parere di massima favorevole al progetto, richiedendo tuttavia che gli elaborati tecnici fossero sottoscritti da un tecnico laureato.

Lamentano i ricorrenti la violazione di legge con riferimento all'art. 46 della l. n. 144 del 1949 e all'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929. Il PECLI è un progetto intermedio tra il piano regolatore e la richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un singolo fabbricato o di una pluralità di fabbricati, sicché realizza di fatto una "lottizzazione" che ben può essere firmata anche solo da un geometra. Nessuna norma riserva alle competenze di tecnici laureati (in particolare ingegneri e architetti) le "lottizzazioni"; per contro l'art. 46 della l. n. 144 del 1949 prevede gli onorari per lottizzazioni, dal che si desume che le medesime rientrano nelle competenze dei geometri. Occorre pertanto una verifica caso per caso alla luce della complessità del progetto stesso; nel caso di specie non risultano coinvolti aspetti urbanistici, paesaggistici e di urbanizzazione o di realizzazione tecnico-costruttiva di complessità tale da richiedere l'intervento di un tecnico laureato; il PRG ha già definito la viabilità e i servizi primari sono già esistenti in rete; il geometra si è limitato a posizionare le villette tutte di tipo standard.

Lamentano inoltre i ricorrenti l'eccesso di potere per difetto di motivazione, con contestuale violazione di legge per ingiustizia manifesta e illogicità, e in particolare violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Il provvedimento non è motivato e non indica le ragioni in fatto e in diritto che giustificano la richiesta di sottoscrizione da parte di un tecnico laureato.

Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.

Con memoria in data 23.4.2010 ha dedotto che le disposizioni contenute nel r.d. n. 274 del 1929 attribuiscono alla figura professionale del geometra la competenza per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia per "costruzioni rurali di edifici di uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo." Le prescrizioni normative non sono suscettibili di ampliamenti di competenza, in particolare restano preclusi ai geometri quei complessi di opere che richiedano una visione di insieme e competenze di carattere organizzatorio, quali ad esempio strumenti di programmazione urbanistica.

Con memoria in data 26.4.2010 parte ricorrente ha ribadito i propri assunti difensivi contestando la validità della procura alle liti rilasciata dal Sindaco ai difensori del Comune, in particolare poiché lo Statuto comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.11.2004 prescrive che il Sindaco stia in giudizio previa autorizzazione della Giunta Comunale.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.5.2010.

DIRITTO

Deve essere respinta l'eccezione di invalidità della procura rilasciata dal Sindaco del Comune resistente mossa da parte ricorrente poiché l'invocata norma di statuto, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stata approvata in data 24.11.2004; la contestata costituzione in giudizio è avvenuta in data 22.4.2004, sicché la norma invocata non era applicabile *ratione temporis*. Per altro non fa luogo una ricostruzione della disciplina statutaria all'epoca vigente poiché la memoria di parte resistente presenta mere difese e non vere e proprie eccezioni dirimenti per l'esito del giudizio.

Il ricorso non può trovare accoglimento per l'infondatezza delle doglianze.

I ricorrenti in principalità si dolgono della violazione della normativa che presidia le competenze professionali dei geometri, distinguendole da quelle di ulteriori professionisti quali ingegneri e architetti. La questione è storicamente controversa ed oggetto di numerosi arresti giurisprudenziali che per lo più evidenziano la minore complessità delle competenze demandate ai geometri in materia di urbanistica ed edilizia, con necessità di valutazione caso per caso.

Si ritiene che nel caso di specie il piano di lottizzazione presentato dal geometra Pavia al Comune resistente esuli dalle competenze specifiche demandate ai geometri.

I ricorrenti insistono sulla "semplicità" del piano di lottizzazione presentato che includerebbe delle villette a schiera standardizzate in un contesto già sostanzialmente regolamentato dal PRG e dotato di rete di urbanizzazione primaria. Dalla documentazione in atti si evince tuttavia ad esempio a p. 2 del piano esecutivo convenzionato presentato presso il Comune che il piano stesso prevede il completamento "delle opere di urbanizzazione" (si veda anche lo specchietto delle opere di urbanizzazione primaria ove talune vengono indicate come incomplete e viene predisposto il relativo computo metrico); nella tavola 4 viene poi prospettata la viabilità interna al lotto oggetto di intervento e individuate le aree di dismissione (tav. 6). Ancora la tavola 7 evidenzia le "urbanizzazioni esistenti e in progetto" e la tavola 7/a presenta i particolari costruttivi delle urbanizzazioni. Inoltre si tratta della progettazione di ben 11 villette allo stato inesistenti con connessa costruzione *ex novo*, in relazione alla quale poco rileva che le medesime siano tra loro identiche.

Dalla documentazione in atti si ritiene quindi emergere in fatto che l'intervento attiene a profili programmatori e coinvolge certamente opere di urbanizzazione oltre che ovviamente *ex novo* la struttura di 11 villette sicché non può in alcun modo definirsi intervento "limitato" o comunque conforme alla specifica competenza in materia demandata ai geometri.

Ha statuito Cass. civ. sez. II 14.4.2005 n. 7778 che, benché non sia *ex se* preclusa ai geometri la predisposizione di piani di lottizzazione nel concreto "in considerazione delle attività che l'art. 16 del R.D. 274 del 1929 riserva ai geometri (e cioè la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con uso del cemento armato solo per piccole costruzioni di edifici rurali o per uso di industrie agricole di limitata importanza) e nel rispetto della ratio della norma, volta ad assicurare che determinate attività siano svolte da professionisti che, per la loro capacità professionale siano in grado di consentire la costruzione di opere non pericolose per la pubblica incolumità, la redazione di un piano di lottizzazione che comprenda la progettazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre cantine e boxes, opere che impongono la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, non possa rientrare fra quelle attività che, con riferimento alla modestia delle

opere consentite per legge al geometra, siano tali da escludere un pericolo per la pubblica incolumità e possano, conseguentemente, essere consentite allo stesso”; ancora secondo TAR Brescia 29.10.2008 n. 1466, pur nell’ambito di un orientamento non preclusivo della competenza in questione, elemento discrezionale che consente di attribuire il piano di lottizzazione alla competenza dei geometri sarebbe dato dalla mancanza nel medesimo di elementi di raccordo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elementi come visto presenti nel piano presentato. Infine secondo Cons. St. sez. IV n. 4620 del 2001, ancor più restrittiva: “Le disposizioni contenute nel R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 stabiliscono che tale figura professionale ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenza per "costruzioni rurali e di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo...", nonché per "modeste costruzioni civili". La giurisprudenza ha precisato, in proposito, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. È stato affermato, più in particolare, che resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio (Cons. St., Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; n. 3 del 3.1.1992). È facile osservare come nelle disposizioni su citate non sia ravvisabile alcuna indicazione che faccia riferimento a strumenti di programmazione urbanistica, mentre è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatica in tale settore, anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatico che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cons. St., Sez. IV, n. 765 del 9.11.1989).”

Si ritiene pertanto che il primo motivo di censura non sia suscettibile di accoglimento poiché, dalla documentazione in atti, si evince che il progetto presentato presuppone la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e il raccordo con quelle esistenti, configura una viabilità interna all’area, prevede la realizzazione di ben 11 villette che non sono in alcun modo qualificabili “costruzioni accessorie in cemento armato”.

Privo di fondamento si ritiene anche il secondo motivo di ricorso poiché l’amministrazione ha chiaramente motivato richiedendo che gli elaborati fossero “firmati anche da un tecnico laureato” con ciò inequivocabilmente evidenziando di ritenere le opere in progetto esulanti dalla competenza professionale del geometra.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento; stante la complessità e talvolta oscillante giurisprudenza in relazione alla esatta distinzione delle competenze per cui è causa sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –

Respinge il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO